



PARCO
ARCHEOLOGICO
DI POMPEI

DECRETO

Oggetto: Concessione d'uso degli spazi del giardino della Palestra Grande del Parco Archeologico di Pompei, per la realizzazione dell'evento "Notte di cuore 2025" organizzato dalla Fondazione Achille Scudieri - 10 luglio 2025.

IL DIRETTORE GENERALE

PREMESSO CHE

- a) con istanza prot. n. 6241 del 21/05/2025 la "Fondazione Achille Scudieri", denominata anche "La Fondazione", con sede legale in Napoli, Via Benedetto Brin 69 Cap 80133 – Codice Fiscale 07198441219, in persona del legale rappresentante pt. Achille Scudieri, presentava formale richiesta d'uso degli spazi afferenti il giardino della Palestra Grande archeologica di Pompei, per la realizzazione di un cocktail di beneficenza per circa 500 ospiti della Fondazione, in occasione del concerto di Claudio Baglioni, Fiorella Mannoia e Danilo Rea che avrà luogo nella stessa data, nell'ambito della rassegna "Bop" Beats of Pompeii presso l'Anfiteatro;
- b) il Parco archeologico di Pompei manifestava il proprio interesse all'iniziativa comunicando, con nota prot. 7144 del 12/06/2025 il nulla osta alla concessione degli spazi richiesti;
- c) La predetta iniziativa si inserisce nell'ambito della grande rassegna musicale realizzata con il patrocinio e contributo del Comune di Pompei, volto a favorire la promozione del proprio territorio incrementando la qualità della fruizione del patrimonio culturale ivi esistente mediante la programmazione di grandi eventi musicali;
- d) il Comune di Pompei con nota prot. 8064 del 02/07/2025 confermava il proprio interesse a prendere parte alla presente iniziativa, contribuendo al pagamento delle spese relative al canone di concessione e alle attività del personale MIC in conto terzi;
- e) in data 18/06/2025 la Società comunicava al PAP gli estremi della Polizza assicurativa Polizza n. 50560404, emessa il 18/06/2025 dalla società Helvetia con validità dal 09/07/2025 al 10/07/2025 a copertura di danni a cose e persone, (RCT/RCO) compreso il personale impegnato a qualsiasi titolo nello svolgimento degli eventi, avente decorrenza almeno dalla data di autorizzazione all'uso degli spazi per l'allestimento dell'evento;
- f) con nota prot. 8108 del 02/07/2025 veniva nominata RUP del procedimento l'Arch. Annamaria Mauro;
- g) in data 30/06/2025 la Società trasmetteva al Pap: cronoprogramma definitivo delle fasi di allestimento e disallestimento dell'evento, planimetria delle attività e Piano operativo;

CONSIDERATO CHE

Via Plinio 26 - 80045 Pompei (NA)
Email: pa-pompei@cultura.gov.it
PEC: pa-pompei@pec.cultura.gov.it
Tel: +39 081 85 75 111
C.F. 90083400631



DIPARTIMENTO
PER LA VALORIZZAZIONE
CULTURALE



MINISTERO
DELLA
CULTURA

- la valorizzazione dei beni culturali, la promozione e l'organizzazione delle attività culturali costituiscono compito primario dei diversi livelli istituzionali della Repubblica, come sancisce la Costituzione, attraverso la continua ricerca di forme, strumenti e modalità di leale ed efficace collaborazione istituzionale;
 - è necessario il perseguimento di azioni per incrementare la qualità della fruizione, oltre che per favorire l'accesso ai consumi culturali di un pubblico sempre più vasto e variegato, sia per quanto attiene ai musei, alle aree archeologiche e alle mostre, che agli eventi;
 - che la predetta manifestazione si inserisce nell'ambito di una grande iniziativa solidaristica volta alla raccolta di Fondi da destinare agli Ospedali Pediatrici attraverso l'organizzazione di manifestazioni ed eventi artistici in grandi contesti culturali;
 - tra i fini istituzionali del Parco Archeologico vi è la valorizzazione dei beni culturali, la promozione e l'organizzazione delle attività culturali nonché la promozione di progetti sensibilizzazione di specifiche campagne di raccolta fondi;
 - uno dei principali effetti della valorizzazione dei beni culturali consiste proprio nella promozione del patrimonio attraverso eventi, mostre, esposizioni, e rassegne culturali volte ad avvicinare il grande pubblico alla scoperta del patrimonio culturale;
 - Il Parco ha già espresso parere favorevole in merito alla fattibilità dell'evento musicale collegato alla presente iniziativa.
 - i predetti eventi saranno eseguiti con il patrocinio del Comune di Pompei, il quale parteciperà alla realizzazione delle manifestazioni in oggetto contribuendo, nello specifico, al pagamento delle spese relative al canone di concessione e alle attività del personale MIC in conto terzi
 - Sussiste, dunque, la compatibilità dell'uso con il decoro e con i fini istituzionali del Sito;
- Tutto quanto visto, premesso e considerato si conviene e si stipula quanto segue

CONSIDERATO ALTRESI' CHE

- a) il PAP ha, tra le proprie finalità, l'interesse a curare, negli spazi di propria pertinenza o in altri luoghi, anche in collaborazione con soggetti pubblici e privati, l'organizzazione di attività ed eventi culturali, promuovendo ogni iniziativa per la diffusione delle forme e delle espressioni della cultura, il coinvolgimento del pubblico, anche attraverso la proiezione di video, l'organizzazione di spettacoli teatrali, di danza o di musica, nel rispetto di quanto stabilito dalla normativa vigente;
- b) occorre perseguire iniziative miranti a rendere il Parco un luogo attivo, capace di assicurare la valorizzazione e fruizione del patrimonio, nonché la crescita culturale, lo sviluppo civile, sociale ed economico;
- c) è interesse del Parco approfondire, sviluppare, favorire e diffondere ogni interconnessione fra il patrimonio culturale ad esso affidato e il territorio, con particolare riguardo alla città di Pompei;

- d) l'esibizione degli artisti del calibro di Claudio Baglioni, Fiorella Mannoia e Danilo Rea nella splendida cornice dell'Anfiteatro di Pompei rappresenta un'occasione di valorizzazione culturale del Sito Archeologico di Pompei in ambito internazionale e fornisce un valido contributo alla più ampia diffusione di testimonianze legate a differenti aspetti del panorama culturale italiano;
- e) tra i fini istituzionali del Parco Archeologico vi è, altresì, quello di promuovere progetti di sensibilizzazione e specifiche campagne di raccolta fondi;
- f) scopo primario del cocktail benefico è quello di raccogliere fondi da destinare al supporto del progetto "Bambini Coraggiosi" per l'umanizzazione delle cure ed il diritto alla salute di tutti i bambini;
- g) la Fondazione Achille Scudieri nata dalla volontà dell'Ing. Paolo Scudieri, è una fondazione senza scopo di lucro e persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale;
- h) sussiste la compatibilità dell'uso con il decoro del Sito;
- i) sussiste la legittimità della concessione sotto il profilo della convenienza economica del Parco Archeologico;

RITENUTO DI

dover -preliminarmente- stabilire che la concessione sia subordinata all'osservanza dei termini e delle prescrizioni che seguono:

- a) il Parco concede in uso temporaneo ed esclusivo alla Fondazione Achille Scudieri, con sede in Napoli alla Via Bendetto Brin n. 69 c.f. 07198441219, l'utilizzo degli spazi afferenti il giardino della Palestra Grande per lo svolgimento di un cocktail di beneficenza per 500 ospiti della Fondazione, previsto il 10 luglio 2025.
- b) la concessione d'uso degli spazi si intende per uso temporaneo ed esclusivo, per la data sopra indicata compresi i tempi necessari all'allestimento (06:00 alle 09:00) ed il disallestimento (dalle 01: alle 03:00) secondo il cronoprogramma allegato al presente provvedimento;
- c) come specificato in premessa, gli eventi sono organizzati in compartecipazione con il Comune di Pompei, il quale si impegna, in particolare, al pagamento delle spese relative al canone di concessione d'uso e alle attività del personale MIC in conto terzi. Pertanto, le condizioni previste nell'atto di prescrizione d'uso corretto degli spazi, che si allega al presente atto e che ne costituisce parte integrante, si intendono accettate e sottoscritte anche dal Comune stesso;
- d) in ragione delle finalità benefiche che si intendono perseguire con la realizzazione del cocktail di beneficenza si stabilisce quale canone di concessione d'uso degli spazi la somma forfettaria di Euro 10.000,00 (diecimila/00).

Tale importo dovrà essere corrisposto al seguente IBAN: IT43 G 05034 40090 000000080010 BANCO BPM SpA – Filiale di Portici (NA) intestato al Parco Archeologico

di Pompei, Causale "Parco Archeologico di Pompei, Una Notte di Cuore 2025 - Cocktail Fondazione Achille Scudieri 10 luglio 2025"

Il Parco disporrà le proprie unità di vigilanza secondo le esigenze di sicurezza e, pertanto, l'efficacia della presente concessione è condizionata alla previa corresponsione da parte del Concessionario degli importi relativi ai compensi del personale del MIC/Parco Archeologico impegnato in occasione dell'evento, il cui importo complessivo lordo è pari ad euro **3.115,00** (euro tremilacentoquindicieuro/00). Il suddetto importo dovrà essere versato al seguente IBAN: IT 30 2010000 3245BE00000001RH - Banca d'Italia - Via Nazionale, 91 - Roma - in favore del Parco Archeologico di Pompei - Via Plinio, 26 - 80045 Pompei (NA) Causale: Capo XXIX Capitolo 2584 Art. 21 "Una Notte di Cuore 2025 - Cocktail Fondazione Achille Scudieri 10 luglio 2025";

- e) La concessione è relativa ad un uso temporaneo ed esclusivo, per la giornata del 10 luglio 2025 dalle ore 06:00 alle ore 03:00. Il termine ultimo di esecuzione del contratto coincide con il verbale di riconsegna degli spazi ad opera del concessionario. La mancata redazione del verbale non esime la Società dal lasciare lo spazio nella sua configurazione originaria.
- f) nell'attività di uso degli spazi il Concessionario dovrà:
 - 1. occuparsi e farsi carico di tutti gli aspetti organizzativi e logistici della manifestazione;
 - 2. garantire il buon uso degli spazi concessi;
 - 3. restituire, al termine della manifestazione, gli spazi concessi in uso temporaneo ed esclusivo, integri, in modo decoroso e liberi da persone e cose, e comunque nello stato originario in cui è avvenuta la consegna, avendo cura in particolare di rimuovere e smaltire a propria cura e spese tutti i rifiuti liquidi e solidi prodotti e secondo le regole e le norme in materia;
 - 4. assolvere a tutti gli adempimenti connessi alle licenze, autorizzazioni, permessi e certificati previsti dalla normativa vigente per lo svolgimento di eventi e/o spettacoli simili;
 - 5. attenersi al controllo ed alle prescrizioni impartite dal PAP relativamente all'esecuzione del presente atto ed in particolare:
 - prestare massima attenzione alle colonne (soprattutto alle basi) presenti nel portico nord con divieto assoluti di appoggiare materiale e qualsiasi altro oggetto ai lacerti di intonaco sulle pareti,
 - il concessionario dovrà attenersi alle indicazioni fornite dal Parco per quanto attiene all'illuminazione degli spazi;
 - 6. trasmettere il nominativo dei componenti dell'organizzazione e di eventuale personale esterno che, dotati di apposito cartellino di riconoscimento, avranno accesso alle aree oggetto di concessione, previa autorizzazione, comunicando

tempestivamente ogni eventuale modifica e/o integrazione. Il ruolo di committente nei confronti del suddetto personale viene assunto esclusivamente dall'Associazione, con esclusione di ogni responsabilità a carico del Parco anche relativamente al pagamento dei corrispettivi professionali e/o qualsivoglia pretesa;

7. comunicare tempestivamente al PAP l'eventuale annullamento dello stesso che potrà avvenire solo per motivi gravi ed imprevisi specificandone i motivi;
8. assolvere a tutto quanto previsto dalla normativa vigente in materia di sicurezza e di responsabilità infortunistica in materia;
9. osservare le norme di legge e i regolamenti vigenti in materia adottando tutti gli accorgimenti volti a garantire la sicurezza e l'incolumità pubblica;
10. attenersi al controllo ed alle prescrizioni impartite dal Parco Archeologico di Pompei relativamente all'esecuzione del presente contratto;
11. Il concessionario è tenuto a rispettare il limite massimo di 500 persone presenti all'evento, inclusi tutti gli invitati;
12. assumersi la piena responsabilità per qualsiasi danneggiamento da essi arrecato alle strutture archeologiche, esentando nel contempo la scrivente Amministrazione da qualsivoglia responsabilità per i danni eventualmente subiti durante la permanenza all'interno delle aree archeologiche.
13. obbligarsi a manlevare e a tenere indenne il PAP da ogni e qualsivoglia responsabilità, diffida e/o azione e/o contestazione e/o rivendicazione, avanzate a qualsiasi titolo da qualsiasi soggetto ed in qualsiasi sede – sia giudiziaria che stragiudiziaria - connessa o derivante dell'utilizzo dei predetti spazi.
14. Il concessionario dovrà assumere la custodia degli stessi e risponde, a tutti gli effetti di legge, delle attività e delle destinazioni degli stessi, tenendo nel contempo esente il Concedente dalle spese connesse all'utilizzo degli spazi e manlevandolo da qualsivoglia responsabilità per danni subiti o causati dai soggetti presenti alla presentazione dell'evento.
15. adottare, nell'esecuzione dell'attività, ogni precauzione e ogni mezzo necessario per evitare danni agli ambienti, a persone e cose, restando a suo carico il risarcimento dei danni ai beni demaniali e/o a terzi e/o al personale a qualsiasi titolo impegnato nell'organizzazione/esecuzione dell'evento.
16. Il Concessionario si obbliga, inoltre, a garantire che gli spazi siano tenuti in perfetto stato, adottando ogni necessaria misura e cautela al fine di preservarne l'integrità, l'igiene e la sanità e, conseguentemente, ad attenersi alle norme di legge vigenti in materia. È fatto assoluto divieto per il concessionario e suoi aventi causa di rimuovere qualsiasi struttura di protezione, ovvero segnaletica relativa all'area archeologica senza la preventiva autorizzazione.

17. Il carico e scarico dei materiali e la loro movimentazione, così come qualsiasi altra attività che preveda l'utilizzo degli automezzi, dovrà avvenire esclusivamente negli orari in cui il Parco Archeologico è chiuso al pubblico. L'ingresso dei mezzi dovrà avvenire da Piazza Anfiteatro;
18. L'ingresso all'interno dell'area archeologica sarà consentito solamente al personale e agli automezzi comunicati dal Concessionario. È perciò onere di quest'ultima trasmettere la lista nominativa di persone e le targhe dei mezzi da autorizzare in ingresso;
19. dovranno essere osservate rigorosamente le normative antincendio e in materia di sicurezza sul lavoro;
20. il livello sonoro delle riproduzioni musicali dovrà in ogni caso essere adeguato al decoro e alla serena prosecuzione delle attività di ordinaria fruizione del Parco. Occorrerà, inoltre, garantire che le immissioni sonore prodotte non siano tali da poter arrecare pregiudizio alle strutture archeologiche o causare interferenze con altri eventi previsti all'interno del Parco in concomitanza. A tal fine, la Concessionaria si obbliga a rispettare eventuali limitazioni imposte anche in corso d'opera dal Concedente;
21. garantire durante tutto lo svolgimento dell'evento, il pronto avvicinamento di primo soccorso, ove necessario;
22. garantire, in ogni caso, l'accesso ai luoghi in concessione da parte del personale del Parco Archeologico di Pompei;
23. assicurare che eventuali riprese video e/o audio dell'evento verranno effettuate esclusivamente allo scopo di documentazione e archivio, ovvero alla diffusione via internet e alle trasmissioni radiotelevisive per servizi giornalistici e per attività promozionali, nel rispetto del diritto di cronaca e per il tempo necessario per l'acquisizione delle immagini video o audio a tal fine effettuate. Eventuali riprese video che esulano dalle finalità suddette, andranno espressamente autorizzate e regolamentate previo pagamento dei relativi diritti e royalties ove previsti;
24. manlevare il Concedente da qualunque spesa, pretesa o richiesta, anche giudiziale, nonché da qualsivoglia responsabilità nei confronti degli ospiti, dei visitatori e di terzi a qualsiasi titolo coinvolti nella manifestazione;
25. concordare preventivamente con gli Uffici preposti del PAP gli aspetti relativi al piano di comunicazione e promozione

Tanto premesso e considerato ,

Visto il D. Lgs. n. 42 del 22.1.2004 (G.U. n. 45 del 24.02.2004, Suppl. Ord. n. 28) "Codice per i beni culturali e del paesaggio" (di seguito "Codice") e ss.mm.ii, e in particolare:

- l'art. 106 secondo cui *"Lo Stato, le regioni e gli altri enti pubblici territoriali possono concedere l'uso dei beni culturali che abbiano in consegna, per finalità compatibili con la loro destinazione culturale, a singoli richiedenti"*;

Visto l'articolo 10 della Legge 6 luglio 2002, n 137;

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 15 marzo 2024, n. 57, recante *"Regolamento di organizzazione del Ministero della cultura, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance"*;

Visto il Decreto n. 108 del 21.03.2024, di modifica del Decreto del Ministro della Cultura n. 161 del 11.04.2023, recante *"Linee guida per la determinazione degli importi minimi dei canoni e dei corrispettivi per la concessione d'uso dei beni in consegna agli istituti e luoghi della cultura del Ministero della Cultura"*;

Visto il Decreto n. 26 del 23.01.2024 del Ministro della Cultura *"Atto di indirizzo concernente l'individuazione delle priorità politiche da realizzarsi nell'anno 2024 e per il triennio 2024- 2026"* finalizzato alla valorizzazione, anche economica, del patrimonio culturale per incrementare la redditività degli istituti e luoghi della cultura al fine di reperire risorse economiche aggiuntive per il loro autofinanziamento, adottando le misure necessarie a garantire la tutela ed il decoro;

Visto l'accordo di contrattazione tra il Parco Archeologico e le OO.SS. e la RSU intervenuto in data 8259 del 05/07/2025 per definire le prestazioni del personale in relazione agli eventi di cui alla presente concessione;

Vista la nota - Comune di Pompei - n. 8046 del 01/07/2025;

Vista la Polizza n. 50560404 emessa dalla Helvetia il 18/06/2025;

Vista la nota prot. 8108 del 02/07/2025 con cui veniva nominata RUP del procedimento l'Arch. Annamaria Mauro

DECRETA

- di concedere in uso temporaneo ed esclusivo l'utilizzo degli spazi meglio descritti in premessa alla La Fondazione Achille Scudieri, con sede legale in Napoli, Via Benedetto Brin 69 Cap 80133 – Codice Fiscale 07198441219, in persona del legale rappresentante pt. Achille Scudieri, fatta salva l'osservanza dei termini e delle condizioni di cui alla parte motiva;
- di dare atto, come indicato in premessa, che la citata Fondazione organizza l'evento in questione in compartecipazione con il Comune di Pompei, il quale si impegna al pagamento delle spese relative al canone di concessione d'uso degli spazi e alle attività del personale MIC in conto terzi;
- di concedere l'utilizzo degli spazi sopra richiamati per la giornata del 10/07/2025 per i tempi necessari all'allestimento e disallestimento delle strutture;
- che le prescrizioni per l'uso corretto degli spazi, allegato al presente atto, dovranno essere controfirmate dal Concessionario e dal Comune di Pompei su ogni pagina, trasmesso al Concedente e, per conoscenza, al responsabile dell'istruttoria;
- che la documentazione comprovante il pagamento del canone di concessione e delle prestazioni del personale MIC in conto terzi dovrà essere trasmessa ai destinatari indicati nell'atto di prescrizione d'uso degli spazi prima dell'inizio delle attività di allestimento;

- di trasmettere il presente decreto al soggetto concessionario, al seguente indirizzo pec:
info@fondazioneachillescudieri.it; fondazioneachillescudieri@pec.it
- di pubblicare il presente atto sul sito Amministrazione trasparente del Parco.

Il RUP

Annamaria Mauro



Il Direttore Generale

Gabriel Zuchtriegel